

REGOLAMENTO (CE) N. 3242/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3653/85 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3234/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3013/89, i dazi applicabili ai prodotti in questione sono limitati a quelli derivanti da accordi di autolimitazione; che l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3581/93⁽⁸⁾, stabilisce che il prelievo applicabile alle importazioni effettuate in forza di accordi di autolimitazione sia limitato al 10 % ad valorem;

considerando che il Consiglio, con la sua decisione⁽⁹⁾, ha approvato, in nome della Comunità, il rinnovo fino al 30 giugno 1995 degli adattamenti degli accordi conclusi tra

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 21.

⁽⁹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

la Comunità europea e i paesi terzi seguenti: Argentina, Australia, Bulgaria, Ungheria, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e Uruguay, sugli scambi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che nel quadro di tali adattamenti il prelievo è ridotto a zero;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3643/85, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/93⁽¹¹⁾, il prelievo applicabile alle importazioni originarie di paesi terzi diversi da quelli che hanno stipulato con la Comunità accordi di autolimitazione è limitato al 10 % ad valorem;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3234/94, in deroga agli accordi di autolimitazione conclusi con l'Islanda, la Romania e la Repubblica federale di Jugoslavia e in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 è sospesa fino al 31 dicembre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82, i titoli di importazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 emessi fino al 30 giugno 1995 su presentazione di certificati di esportazione rilasciati dall'Argentina, dall'Australia, dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dall'Islanda, dalla Nuova Zelanda, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Uruguay, recano nella casella 24, una delle seguenti diciture:

⁽¹⁰⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.

⁽¹¹⁾ GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 10.